

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **179/1990** (ECLI:IT:COST:1990:179)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALI**

Presidente: **SAJA** - Redattore: - Relatore: **PESCATORE**

Camera di Consiglio del **07/03/1990**; Decisione del **19/03/1990**

Deposito del **04/04/1990**; Pubblicazione in G. U. **18/04/1990**

Norme impugnate:

Massime: **15335**

Atti decisi:

N. 179

ORDINANZA 19 MARZO-4 APRILE 1990

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 132, terzo comma, del codice di procedura civile, promossi con tre ordinanze emesse il 31 marzo 1989 dalla Corte d'appello di Roma, iscritte ai n. 593, n. 594 e n. 595 del reg. ord. 1989 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 49, prima seria speciale, dell'anno 1989;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 7 marzo 1990 il Giudice relatore Gabriele Pescatore;

Ritenuto che la Corte d'appello di Roma, con ordinanze in data 31 marzo 1989 (R.O. nn. 593, 594, e 595 del 1989) ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 132, terzo comma, c.p.c., nella parte in cui prevede che la sentenza emessa dal giudice collegiale è sottoscritta "soltanto dal presidente e dal giudice estensore";

che, secondo il giudice a quo, tale disposizione contrasterebbe con gli artt. 3 e 28 della Costituzione, in quanto tutti i componenti del collegio sono civilmente responsabili in base alla legge 13 aprile 1988, n. 117, mentre l'omessa previsione della sottoscrizione della sentenza da parte di tutti i componenti ostacolerebbe la possibilità di conoscere la motivazione per il membro del collegio per il quale non è prevista la sottoscrizione, con la conseguente lesione del principio di uguaglianza e la configurazione di una forma di responsabilità oggettiva;

Considerato che questa Corte, nella sentenza n. 18 del 1989, ha confermato la legittimità costituzionale degli artt. 1, comma secondo, 2 e 16 della legge n. 117 del 1988, nelle parti in cui prevedono una responsabilità solidale fra tutti i componenti degli organi giudiziari collegiali, in quanto la decisione di tali organi è atto unitario, alla formazione del quale i singoli membri del collegio concorrono in posizione di parità;

che la norma impugnata non influisce su siffatta struttura della decisione collegiale e sull'anzidetto contributo dei singoli membri, né ostacola la cognizione, da parte di tutti i componenti del collegio, del testo della sentenza, poiché anche il componente che non la sottoscrive, ha il diritto-dovere e la possibilità di controllare, prima del deposito, la corrispondenza al decism, tanto del dispositivo che della motivazione;

che, pertanto, la dedotta violazione degli artt. 3 e 28 della Costituzione, appare palesemente insussistente, non derivando dalla disposizione impugnata né l'attribuzione di una responsabilità oggettiva né la lesione del principio di uguaglianza;

Visti gli artt. 26 della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 132, terzo comma, del codice di procedura civile, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 28 della Costituzione, dalla Corte d'appello di Roma con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 marzo 1990.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: PESCATORE

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 4 aprile 1990.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.